

Codice A1813B

D.D. 11 maggio 2020, n. 1275

Concessione demaniale per la realizzazione di un guado a raso sul Torrente Germanasca di Salza di Pinerolo, a monte della confluenza con il Torrente Germanasca di Massello, presso località Campo La Salza in Comune di MASSELLO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5615 - Autorizzazione Idraulica N. 5429/2020 - Comune di MASSELLO



ATTO N. DD-A18 1275

DEL 11/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per la realizzazione di un guado a raso sul Torrente Germanasca di Salza di Pinerolo, a monte della confluenza con il Torrente Germanasca di Massello, presso località Campo La Salza in Comune di MASSELLO (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5615 – Autorizzazione Idraulica N. 5429/2020 - Comune di MASSELLO

Il geom. Valter CALLIERO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di MASSELLO, con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 MASSELLO (TO), Codice Fiscale 85000150012 e Partita IVA 06390360011, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 8 Aprile 2020 al n. 17872/A1813A per la realizzazione di un guado a raso sul Torrente Germanasca di Salza di Pinerolo, a monte della confluenza con il Torrente Germanasca di Massello, presso località Campo La Salza in Comune di MASSELLO (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di un guado a raso sul Torrente Germanasca di Salza di Pinerolo, posto a circa 150 metri a monte della confluenza con il Torrente Germanasca di Massello, presso località Campo La Salza in Comune di MASSELLO (TO), costituito dalla posa in alveo di N. 7 elementi scatolari prefabbricati in c.a. affiancati, aventi ciascuno sezione 1,00x1,00m e larghezza (misurata longitudinalmente all'alveo) di 3m, ricoperti da una mantellata in pietra per tutta la loro lunghezza complessiva (misurata trasversalmente all'alveo) pari a 12m; è previsto altresì l'inserimento, a monte del guado e per tutto il suo sviluppo trasversale in alveo (12m), di un grigliato in acciaio zincato di larghezza (misurata longitudinalmente all'alveo) di 1,20m, sostenuto a tergo da un muretto in c.a. di spessore 50cm, nonché la formazione di n.2 scogliere in massi di cava in sinistra e destra orografica del corso d'acqua, immediatamente a valle del guado, aventi entrambe lunghezza di 2m, con funzione di raccordo e di stabilizzazione delle sponde verso la pista esistente.

Il progetto dei lavori in argomento è stato approvato dal Comune di MASSELLO con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19, in data 1° Aprile 2020.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Si evidenzia che a seguito delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 11.03.2020 ss.mm.ii. e con D.P.G.R. 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa dell'opera.

Con nota n° 18822/A1813A. del 15 Aprile 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di MASSELLO (TO) non è avvenuta in quanto trattasi di opera di pubblica utilità realizzata da Ente locale, con pubblicazioni avvenute per l'atto deliberativo.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5429/2020, redatto in data 7 Maggio 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** esclusivamente fini idraulici, il Comune di MASSELLO (TO) ad eseguire l'opera in oggetto, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di attraversamento di che trattasi, in uno con l'adiacente grigliato e relativo muretto di protezione, nonché delle due difese spondali previste immediatamente a valle del guado, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio delle strutture di fondazione degli elementi scatolari che costituiscono l'attraversamento nel suo complesso, nonché delle difese spondali a valle dello stesso dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
 - c. le difese longitudinali previste a valle del guado dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate nell'esistente sponda al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
 - d. gli stessi manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dell'intervento;
 - e. i massi costituenti le difese longitudinali a valle del guado dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,3 m³ e peso non inferiore a 8 q.li; in ogni caso dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
 - f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione delle opere dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
 - g. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
 - h. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del

corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

- i. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- k. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;
- l. dovrà essere previsto un adeguato piano di manutenzione del guado che preveda i più opportuni interventi di ispezione, pulizia ed eventuale stabilizzazione dello stesso, da attuarsi periodicamente, ovvero, a seguito di eventi di piena del corso d'acqua che determinino fenomeni di trasporto solido significativi, comunque compromettenti la sua funzionalità idraulica, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria di progetto derivante dalle valutazioni idrauliche effettuate;
- m. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- n. gli interventi devono essere realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- o. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- p. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche all'opera o la sua rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tale opera fosse ritenuta incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- r. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
 - s. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia; in particolare, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914, l.r. 37/2006 e d.g.r. 72-13725 del 29/03/2010, per le lavorazioni in alveo che comportano la messa in secca (parziale e/o totale) di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione, da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela Flora e Fauna;
 - t. si ribadisce che a seguito delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 11.03.2020 ss.mm.ii. e con D.P.G.R. 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore, che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa dell'opera.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di MASSELLO, l'occupazione di aree demaniali per un guado a raso sul Torrente Germanasca di Salza di Pinerolo, a monte della confluenza con il Torrente Germanasca di Massello, presso località Campo La Salza in Comune di MASSELLO (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
 3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
 5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
 6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni